

REGOLAMENTO DANNI

REGOLAMENTO DELL’A.T.C. RIMINI 2 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE E L’INDENNIZZO DEI DANNI ARRECATI DA SELVAGGINA CACCIABILE ALLE PRODUZIONI AGRICOLE

ART. 1 – OBIETTIVI

L’A.T.C. Rimini 2 afferma che la tutela delle produzioni agricole rappresenta il presupposto primario per un rapporto di totale collaborazione fra la componente venatoria e quella agricola.

Di conseguenza definisce le proprie scelte programmatiche e gestionali impegnandosi per una gestione faunistico-venatoria orientata, in coerenza anche con quanto previsto dal vigente Piano Faunistico Venatorio Provinciale, a mantenere sul territorio agro/forestale, condizioni di massimo equilibrio della densità faunistica per singole specie, funzionali a limitare il più possibile i danni prodotti dalla fauna cacciabile alle produzioni agricole.

Altresì il Consiglio Direttivo dell’A.T.C. Rimini 2 orienterà le proprie previsioni di bilancio finalizzando alla tutela delle produzioni agricole una congrua copertura del corrispondente capitolo di spesa, con l’obiettivo, se possibile, di indennizzare il 100% del danno accertato.

Su questi presupposti l’A.T.C. Rimini 2 definisce il presente Regolamento finalizzato a disciplinare la prevenzione e gli indennizzi dei danni provocati dalla fauna cacciabile nel territorio di competenza.

ART. 2 – CONTRIBUTO ALLA PREVENZIONE ED ALL’INDENNIZZO

L’A.T.C. Rimini 2 riconosce contributi per interventi di prevenzione danni e per l’indennizzo dei danni arrecati dalle specie di fauna selvatica cacciabile alle produzioni agricole ed alle opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo, ivi comprese le serre e le serre/tunnel la cui compromissione può pregiudicare il risultato della coltivazione in atto.

Per quanto attiene gli interventi di prevenzione danni il contributo è da intendersi come fornitura, da parte dell’A.T.C. Rimini 2, di idonei strumenti (cannoncini, reti, recinzioni in filo elettrico, repellenti, ecc.).

La posa in opera di detti materiali, soprattutto se onerosa come nel caso di reti e filo elettrico, sarà realizzata concordando forme collaborative tra l’A.T.C. Rimini 2 e l’agricoltore interessato.

ART. 3 – RICHIESTA MATERIALE DI PREVENZIONE

Per poter usufruire dei mezzi di prevenzione messi a disposizione dall’A.T.C. Rimini 2, gli imprenditori agricoli, ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile, proprietari o conduttori di fondi rustici compresi nel territorio dell’A.T.C. Rimini, muniti di Partita I.V.A. devono presentare domanda sull’apposito modulo fornito dall’A.T.C. Rimini 2. La domanda deve essere trasmessa all’A.T.C. Rimini 2, via fax od e-mail, direttamente o tramite la propria Organizzazione Professionale Agricola. L’A.T.C. Rimini 2 fornirà materiale per la prevenzione sulla base delle proprie disponibilità.

ART. 4 – SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO

Il contributo per l’indennizzo dei danni è concesso esclusivamente agli imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile, proprietari o conduttori di fondi rustici compresi nel territorio dell’A.T.C. Rimini 2, muniti di partita IVA ed iscritti all’Anagrafe delle Aziende Agricole (Regolamento Regionale 15/09/2003 n°17). Vengono escluse dal contributo erogato dall’A.T.C. Rimini 2, le aziende agricole situate all’interno

delle Zone di Ripopolamento e Cattura, Oasi, Riserve Naturali, che dovranno rivolgersi alla Provincia di Rimini, Fondi Sottratti all'Attività Venatoria, ove l'onere rimane a carico del proprietario/conducente e negli ambiti di natura privatistica (A.F.V., A.T.V., Centri Privati di Produzione della Fauna, ecc.) nei quali la responsabilità per gli indennizzi è demandata ai soggetti titolari di autorizzazione alla gestione.

Non potranno accedere al contributo, o ne saranno ammessi in misura ridotta, coloro che, pur avendone avuto la possibilità, non abbiano provveduto, a giudizio dei tecnici incaricati alla perizia, ad effettuare i necessari interventi di prevenzione dei danni stessi, compatibilmente con le risorse di bilancio, utilizzando per tale finalità anche gli strumenti messi a disposizione dall'A.T.C. stesso.

ART. 5 – DENUNCIA DI DANNO E RICHIESTA DI INDENNIZZO

La denuncia di danno e la contestuale domanda di contributo per l'indennizzo dei danni devono essere trasmesse personalmente via fax od e-mail, tramite la propria Organizzazione Professionale Agricola, all'A.T.C. Rimini 2 ed al Servizio Agricoltura della Provincia di Rimini, regolarmente compilate e firmate dall'agricoltore avente titolo, entro e non oltre dieci giorni prima della data presunta del raccolto (faranno fede il timbro e la apposti in sede di consegna della domanda dalla segreteria dell'A.T.C. Rimini 2), affinché sia garantito al tecnico incaricato di effettuare un adeguato sopralluogo.

L'inoltro deve essere effettuato sull'apposito modulo fornito dall'A.T.C. Rimini 2.

ART. 6 – DANNI PER CAUSE DIVERSE

Se le colture per le quali si denuncia un danno, causato dalla selvaggina cacciabile, hanno subito, nel contempo, anche danni per cause diverse quali ad esempio grandine, gelo, avversità fitopatologiche, animali domestici o specie non cacciabili, l'agricoltore deve farne menzione nella denuncia. In quest'ultimo caso si farà riferimento al disposto del Protocollo d'intesa tra la Provincia di Rimini e l'A.T.C. Rimini 2, come previsto dal vigente Piano Faunistico Venatorio Provinciale (Cap. 3.9.1. – Danni e prevenzione). La stima del danno valutata dal tecnico accertatore, terrà conto anche di ulteriori circostanze che possano aver influito negativamente sull'andamento della stagione agraria.

ART. 7 – RILEVAZIONE DEL DANNO

Ricevuta la denuncia di danno, il Consiglio Direttivo dell'A.T.C. Rimini 2, affida nel più breve tempo possibile la rilevazione del danno a tecnico esperto, con facoltà di ispezionare, anche ripetutamente, i prodotti danneggiati. L'accertamento del danno viene effettuato previo preavviso all'agricoltore, al fine di consentire la presenza sua o di un suo delegato, per concordare la stima dell'entità del danno.

Qualora l'interessato che ha subito il danno intenda avvalersi della consulenza di un tecnico di propria fiducia, questo dovrà preventivamente contattare il tecnico in forza all'ATC RN2, per effettuare un sopralluogo congiunto.

All'agricoltore sarà possibilmente consegnata copia del verbale di accertamento e di stima dell'entità del minor prodotto realizzato che sarà preventivamente sottoscritta per accettazione.

La raccolta parziale del prodotto prima della perizia rende impossibile la valutazione del danno relativamente alla parte del prodotto raccolto.

La raccolta totale del prodotto, prima della perizia, rende impossibile la valutazione del danno e fa pertanto decadere il diritto del contributo all'indennizzo.

ART. 8 – CONTROVERSIE

Se l'agricoltore non ritiene tecnicamente corretta la valutazione del danno, può richiedere tempestivamente all'A.T.C. Rimini 2 una revisione, che sarà effettuata collegialmente dall'esperto già incaricato e da un tecnico nominato dall'agricoltore. Se i due periti, dopo aver ripetuto il sopralluogo, non

raggiungono un accordo, devono ricorrere alla immediata nomina di un terzo perito, con funzioni di arbitro, scegliendolo tra una rosa di nomi di liberi professionisti (dottori agronomi o periti agrari) di provata competenza nel campo specifico, già predisposta e concordata dal Consiglio Direttivo A.T.C. Rimini 2 e dalle Organizzazioni Professionali Agricole. Nel caso di disaccordo sulla scelta del terzo perito, il nominativo verrà estratto a sorte, sempre tra la rosa suddetta.

In ogni caso il giudizio del terzo perito risolve in ultima istanza la vertenza.

Gli oneri della controversia vengono ripartiti equamente tra A.T.C. 2 ed agricoltore.

ART. 9 – PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il Consiglio Direttivo dell'A.T.C. Rimini 2 si riserva comunque di vagliare le domande, di accettare solamente quelle ritenute idonee, in rispondenza del presente Regolamento.

ART. 10 – CALCOLO DELL'INDENNIZZO

In merito alla quantificazione del danno il Consiglio Direttivo dell'ATC RN2, in accordo con il tecnico farà riferimento alle quotazioni medie per ogni prodotto esibite dalla C.I.A.A. della Provincia di Rimini, detratte le spese non sostenute.

Per i prodotti con contratto di coltivazione, l'agricoltore deve esibire tutta la documentazione relativa, che i periti possono integrare con ulteriori accertamenti.

ART. 11 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è concesso dal Consiglio Direttivo dell'A.T.C. Rimini 2 nei limiti previsionali di Bilancio, capitolo di spesa "Qualificazione Faunistico Ambientale", definiti tenendo in considerazione gli obiettivi previsti all'art. 1 del presente Regolamento.

DOCUMENTO PREDISPOSTO DALLA COMMISSIONE DANNI NELLA SEDUTA DEL 16.02.2011

APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'A.T.C. RIMINI-2 NELLA SEDUTA DEL 24.02.2011

APPROVATO DALL' ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 01.04.2011